



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

*lavoripubblici.cnappc@archiworld.it
concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*Presidente: **Rino La Mendola**
Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri**
Consulenza Legale: **Marco Antonucci**
Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)
- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

<p>10/11/2015 Ordine Brindisi</p>	<p>■ PUG ■ Importo servizio a base di gara</p>	<p>20/11/2015 – CNAPPC</p>
<p>Si invia, in allegato alla presente, delibera di affidamento del Comune di Brindisi per la redazione della parte finale del Piano Urbanistico Generale. Quanto sopra anche ai fini di una valutazione del Consiglio in merito, stante la natura dell'affidamento de quo</p>	<p>Consiglio di Stato, sentenza 1193/2015</p>	<p>Dal corpo della relazione del dirigente, riportata nella delibera n. 289 del 28 settembre 2015, si evince che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con deliberazione G.C. n. 253 del 21/8/2015 è stato risolto un precedente contratto per la redazione del PUG; • è stato dato mandato al Dirigente del settore urbanistica e assetto del territorio di individuare uno o più esperti urbanisti di chiara fama nazionale cui affidare l'incarico di supporto e di coordinamento dell'Ufficio di Piano e del RUP nella predisposizione del PUG, nel termine di giorni 20; • secondo il predetto Dirigente, pur senza analitica preventiva determinazione dell'importo del corrispettivo, l'affidamento può essere conferito da parte del RUP – ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice e degli artt. 267, comma 10, e 332 del Regolamento, per importi inferiori o pari ad €. 40.000,00 – secondo la procedura di affidamento diretto a soggetti idonei definiti dall'art. 90, comma 1, del Codice; • lo stesso RUP ha richiesto a tre professionisti la disponibilità ad assumere l'incarico di coordinatore scientifico e progettuale per la definizione del PUG, dalla fase 4 alla fase 7, in conformità al capitolato d'oneri approvato con la delibera G.C. n. 40/2010; • secondo le valutazioni del RUP, dalla lettura curriculare dei professionisti individuati, pubblicati sui siti informatici, emerge la maggiore esperienza di uno dei professionisti indicati; • il professionista così individuato dovrà coordinare l'ufficio di piano, composto da professionalità interne all'ente, le cui competenze saranno di completamento della redazione del piano urbanistico generale, in conformità all'indirizzo dell'Amministrazione Comunale espresso con la deliberazione n. 253/2015; • l'incarico sarà affidato con i limiti di importo prestabiliti al di sotto di 40.000 euro. <p>Dai contenuti della delibera n. 289/2015 emerge che la Giunta Comunale condivide la valutazione del RUP nella scelta del coordinatore scientifico e progettuale e prende atto che sarà costituito un apposito servizio all'interno del settore proponente, composto da professionalità interne all'ente, le cui competenze saranno di completamento della redazione del piano urbanistico generale.</p> <p>Pur non entrando nel merito della competenza o meno della giunta comunale ad occuparsi di "atti" di gestione e di ogni valutazione circa i riferimenti normativi assunti per la tipologia dei servizi da affidare, non si può fare a meno di rilevare quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non è chiaro come sia stato risolto il precedente contratto; 2. per quanto concerne il calcolo dei corrispettivi, in modo irrituale e generico, si stabilisce semplicemente che l'incarico sarà affidato con i limiti di importo "prestabiliti" sotto i 40.000 euro. Ciò delinea un metodo errato secondo il quale sembrerebbe che l'importo dei compensi venga stabilito in ragione della procedura di affidamento da adottare. A tal uopo, è appena il caso di sottolineare che, al contrario, le procedure di affidamento da adottare sono scelte dal RUP in relazione all'importo stimato del servizio, che, secondo quanto disposto dall'art. 5 della L. 134/2012, deve essere calcolato con i parametri di cui al DM 143/2013. Al riguardo, si segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 1193 del 9 marzo 2015, secondo cui un corrispettivo pattuito preventivamente inferiore a 40.000 euro, costituisce un artificioso frazionamento del servizio affidato, in violazione dell'art. 29, comma 4, del Codice. Anche la giurisprudenza italiana, dunque, ha ribadito l'orientamento comunitario sulla illegittimità degli accordi di collaborazione per affidare incarichi senza gara (v. sentenza Corte di Giustizia C-159/2011 e sentenza Consiglio di Stato n. 3849 del 15 luglio 2013). 3. si osservi, altresì, che l'affidamento diretto appare non in linea con la disposizione del comma 10 dell'art. 125 del Codice, secondo cui: "10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. [...]". Infatti, l'art. 39 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture (Approvato

		<p>con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 21/03/2012), consultabile sul sito web del Comune di Brindisi, non individua i servizi di pianificazione urbanistica tra quelli per cui è consentito il ricorso alle procedure in economia e, dunque, all'affidamento diretto. In ogni caso, il limite stabilito dal successivo art. 40 del medesimo regolamento fissa la soglia degli affidamenti diretti in 20.000 euro;</p> <p>4. risulta peraltro poco chiara la natura ed il contenuto della prestazione professionale, che sembra comunque configurarsi come un vero e proprio incarico di pianificazione urbanistica, anche se di completamento di un precedente incarico.</p>
--	--	--